

## Guida esemplificativa sulla “Quota 100”

Il Decreto Legge n. 4 del 28.02.2019 ha introdotto, all'art. 14, una nuova modalità di accesso alla pensione anticipata, prevista **in via sperimentale per il triennio 2019-2021**.

I requisiti minimi richiesti per accedere alla prestazione sono: **almeno 62 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva**.

Chi matura il diritto a quota 100 entro il 31.12.2021 può esercitarlo anche successivamente a tale data.

Il requisito di età anagrafica non è adeguato agli incrementi della speranza di vita.

Per favorire il conseguimento del requisito contributivo predetto, gli iscritti a più gestioni previdenziali amministrare dall'INPS, che non siano già titolari di trattamento pensionistico, possono utilizzare l'istituto del **cumulo gratuito**.

Riguardo al calcolo dell'assegno pensionistico non è prevista alcuna penalità, pertanto chi ha 18 anni di contributi al 31.12.1995 continuerà a vedersi l'assegno calcolato con il sistema retributivo fino al 2011 e contributivo dal 2012 in poi. Chi ha meno di 18 anni di contributi al 1995 vedrà l'assegno calcolato con il sistema retributivo sino al 1995 e contributivo dal 1996 in poi.

I dipendenti pubblici che maturano i requisiti entro il 29.1.2019, data di entrata in vigore del presente decreto, conseguono il diritto alla decorrenza della pensione dall'1.8.2019. Coloro che maturano i requisiti dal 30.1.2019, conseguono il diritto alla decorrenza della pensione **trascorsi sei mesi dalla maturazione dei previsti requisiti** e, comunque, non prima dell'1.8.2019.

La domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con **un preavviso di sei mesi**.